

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99): \_\_\_\_\_

**DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: \_\_\_\_\_

UFFICIO: \_\_\_\_\_

**Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP**  
**Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV.**  
**Procedimento elettorale e referendario**

L'Estensore

**Enzo Cipollone**  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

**Enzo Cipollone**  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

**Dott.ssa Francesca Iezzi**  
(firma)

Il Direttore Regionale

**Avv. Cristina Gerardis**  
(firma)

Il Componente la Giunta

**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to Massacesi**  
(firma)

Il Presidente della Giunta

**F.to Dott. Luciano D'Alfonso**  
(firma)

Copia conforma all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li \_\_\_\_\_ - 6 APR 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

**M. Antonelli A.M.A.**  
(firma)



**GIUNTA REGIONALE**

Seduta del **30 MAR, 2016** Deliberazione N. **199**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di **30 MAR, 2016**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. <b>DI MATTEO</b>     | 6. <b>PAOLUCCI</b> |
| 2. <b>LOLLI ASSENTE</b> | 7. <b>PEPE</b>     |
| 3. <b>GEROSOLIMO</b>    | 8. _____           |
| 4. _____                | 9. <b>SCLOCCO</b>  |
| 5. _____                | 10. _____          |

Svolge le funzioni di Segretario **Carlo Massacesi**

**OGGETTO**

*Approvazione "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.) - Direttive in merito alle modalità operative di funzionamento dell'O.I.V. degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo - L.R. 6/2011*

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 8 aprile 2011, n° 6 - "Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali", la quale, all'art. 1, prevede che "La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unità organizzative, dei singoli dipendenti, nonché degli Enti strumentali della medesima secondo modalità atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione. Alle Aziende e alle Agenzie regionali le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alle norme di principio";

VISTO in particolare l'art. 5 della citata legge, il quale prevede, al 1° comma, che "La Regione valuta annualmente le prestazioni organizzative e individuali. A tal fine, previo confronto con le OO.SS., la Giunta Regionale adotta su proposta dell'O.I.V., sentita la conferenza dei Direttori Regionali, il sistema di misurazione e valutazione dei risultati (il Sistema). Il sistema si applica anche agli Enti strumentali della Regione";

VISTO altresì il comma 4 dell'art 5 della citata legge regionale 6/2011, che prevede che la misurazione e valutazione delle prestazioni è svolta:

- dall'OIV cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni delle unità organizzative e della struttura amministrativa nel suo complesso;
- dai Direttori, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali dei Dirigenti assegnati, su proposta dell'OIV;
- dai Dirigenti, cui compete la misurazione e valutazione delle prestazioni individuali del personale assegnato;

CONSIDERATO che all'art. 10 comma 8 della citata L.R. 6/2011 è stabilito che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'O.I.V. si provvede nei limiti delle risorse destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione;

VISTO il Sistema di misurazione e valutazione dei risultati vigente, approvato con D.G.R. n. 816 del 03.12.2012 e s.i.m.;  
CONSIDERATO che con medesima D.G.R. n. 816 del 03.12.2012 è stato altresì approvato il "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (O.I.V.)";

DATO ATTO che sono intervenute *medio tempore* le delibere ANAC, con particolare riferimento alla Delibera n. 12 del 27.02.2013 (Requisiti e provvedimento di nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione O.I.V.) e Decisione del 11 giugno 2014 (Richiesta parere nomina O.I.V.: nuove modalità e chiarimenti);

RITENUTO opportuno e necessario aggiornare il Disciplinare di cui sopra con i contenuti della citata delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013 e Decisione del 11 giugno 2014;

RICHIAMATA la nota prot. RA58944 del 17.03.2016 del Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale;  
RITENUTO ai fini di maggiore chiarezza, di adottare separatamente un Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Giunta Regionale e un Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;

VISTO il documento allegato A "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo - O.I.V.", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO inoltre che la citata L.R. 6/2011:

- all'art. 10 comma 1 stabilisce che "L'O.I.V. della Giunta Regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo";

- all'art. 10 comma 4 stabilisce che le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell'OIV sono stabiliti con deliberazione dell'Organo di direzione politica;

DATO ATTO che, in relazione a tale previsione normativa, occorre fornire direttive per la sua concreta applicazione;

TENUTO conto che la citata Decisione ANAC n. 12 del 27.02.2013 stabilisce all'art. 13 che "Deve essere altresì preferito il ricorso all'O.I.V. costituito presso l'Amministrazione centrale nelle ipotesi di Enti da questa vigilati o di sue articolazioni funzionali o territoriali";

RICHIAMATO l'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001 definito all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, ambito cui si riferiscono i sistemi di valutazione di cui al D.Lgs. 150/2009;

RITENUTO pertanto necessario dettare Direttive affinché gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo di seguito indicati:

- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) L'Aquila
- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Chieti-Pescara
- ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Teramo
- ARIT (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)
- ASR (Agenzia Sanitaria Regionale)
- ARTA (Agenzia Regionale per la tutela ambientale)

utilizzino l'O.I.V. regionale per le relative e connesse funzioni che la legge e il Sistema di valutazione gli riserva;

RITENUTO necessario stabilire che, laddove all'interno di tali Enti strumentali sopra elencati operino o siano costituiti N.I.V. (Nuclei Interni di Valutazione) e/o O.I.V., i contratti dei componenti di detti N.I.V. e/o O.I.V. non siano rinnovati o prorogati alla scadenza, e che gli Enti in parola non procedano all'avvio di autonomi avvisi pubblici per l'individuazione dell'O.I.V., né a convenzioni di sorta;

RITENUTO che, nelle more della cessazione degli O.I.V. eventualmente esistenti presso gli Enti Strumentali di cui sopra, gli Enti stessi utilizzino, per le sole attività di valutazione, l'O.I.V. regionale nelle ipotesi di eventuale conflitto di interesse tra valutatore e valutato;

DATO ATTO:

- che il compenso dei componenti dell'O.I.V. è rimesso ad autonoma decisione dell'Amministrazione, come stabilito dalla citata delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013, secondo profili di adeguatezza alle dimensioni ed alla complessità organizzativa, salvaguardando al contempo profili di economicità;
- che con DD23/125 del 5.11.2012 sono stati ridotti del 10%, in conformità delle previsioni di cui al D.L. 78/2010 art. 6, i compensi dell'O.I.V. determinati con D.G.R. n. 60 del 2009;
- che con D.G.R. n. 603 del 23.9.2014, i compensi dell'O.I.V. sono stati ulteriormente ridotti del 30%;

RITENUTO di stabilire il compenso annuo relativo alle spettanze dell'O.I.V., nell'ambito delle relative funzioni presso gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo;

RITENUTO di parametrare tale compenso in proporzione a quello fissato con D.G.R. n. 603 del 23.9.2014, rispetto alle unità dirigenziali e direttoriali da valutare nella Regione per l'annualità 2014, addivenendo così alla somma annua di € 192,50 (omnicomprensiva ed a lordo delle ritenute di legge, oltre rimborso spese, rivalsa INPS e IVA se dovuta) per unità dirigenziale o direttoriale da valutare presso gli Enti Strumentali della Regione, per il Presidente dell'O.I.V., ed alla somma lorda annua di € 175,00 (omnicomprensiva ed a lordo delle ritenute di legge, oltre rimborso spese, rivalsa INPS e IVA se dovuta) per unità dirigenziale o direttoriale da valutare presso gli Enti Strumentali della Regione, per i componenti dell'O.I.V.;

RITENUTO di stabilire che il compenso come sopra definito vada a gravare sul bilancio degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo, mediante appositi provvedimenti da adottarsi da parte degli Enti medesimi, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione;

RITENUTO di stabilire che l'attività programmatica per obiettivi propedeutica alle valutazioni delle prestazioni del personale dirigenziale/direttoriale degli Enti Strumentali privi di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico sia curata per il tramite dei Dipartimenti/Servizi regionali competenti per materia rispetto agli ambiti di competenza degli Enti Strumentali;

RITENUTO di stabilire che le procedure connesse ai rapporti, alle valutazioni ed alle altre funzioni in capo all'O.I.V. vengano curate direttamente in seno agli Enti Strumentali, stante la loro autonoma personalità giuridica;

DOPO puntuale istruttoria della struttura proponente;

DATO ATTO che il Direttore Generale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e amministrativa della presente proposta di deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente apponendo la propria firma in calce al presente atto;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:

Di approvare il "Disciplinare relativo alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo - O.I.V.", come riportato nell'allegato "A", aggiornato alla Delibera ANAC n. 12 del 27.02.2013 (Requisiti e provvedimento di nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione O.I.V.) e Decisione ANAC del 11 giugno 2014 (Richiesta parere nomina O.I.V.: nuove modalità e chiarimenti), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dettare le seguenti direttive finalizzate allo svolgimento delle funzioni dell'O.I.V. degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo:


1. I seguenti Enti strumentali della Regione Abruzzo:
  - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) L'Aquila
  - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Chieti-Pescara
  - ADSU (Azienda per il Diritto agli Studi Universitari) Teramo
  - ARIT (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica)
  - ASR (Agenzia Sanitaria Regionale)
  - ARTA (Agenzia Regionale per la tutela ambientale)

utilizzano l'O.I.V. della Regione Abruzzo per le relative funzioni ad esso riservate dalla legge e dal Sistema di valutazione;

2. Laddove all'interno degli Enti strumentali di cui al punto 1) operino N.I.V. (Nuclei Interni di Valutazione) e/o O.I.V. costituiti presso gli Enti medesimi, i contratti dei componenti di detti N.I.V. e/o O.I.V. non sono soggetti a rinnovi o proroghe alla scadenza, né gli Enti in parola procedono all'avvio di autonomi avvisi pubblici per l'individuazione dell'O.I.V., né a convenzioni di sorta, e operano, alla scadenza degli eventuali contratti in essere, secondo quanto stabilito al punto 1);
3. Nelle more della cessazione degli O.I.V. eventualmente esistenti presso gli Enti Strumentali di cui sopra, gli Enti stessi utilizzano, per le sole attività di valutazione, l'O.I.V. regionale nelle ipotesi di eventuale conflitto di interesse tra valutatore e valutato;
4. Il compenso annuo relativo alle spettanze dell'O.I.V., nell'ambito delle relative funzioni presso gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo è stabilito come segue:
  - € 192,50 (compenso omnicomprensivo ed a lordo delle ritenute di legge, oltre rimborso spese, rivalsa INPS e IVA se dovuta) per unità dirigenziale o direttoriale da valutare presso gli Enti Strumentali della Regione, per il Presidente dell'O.I.V.;
  - € 175,00 (compenso omnicomprensivo ed a lordo delle ritenute di legge, oltre rimborso spese, rivalsa INPS e IVA se dovuta) per unità dirigenziale o direttoriale da valutare presso gli Enti Strumentali della Regione, per i componenti dell'O.I.V.;
5. Il compenso come sopra definito grava sul bilancio degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo, mediante appositi provvedimenti da adottarsi da parte degli Enti medesimi, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione;
6. L'attività programmatica per obiettivi propedeutica alle valutazioni delle prestazioni del personale dirigenziale/direttoriale degli Enti Strumentali privi di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è curata per il tramite dei Dipartimenti/Servizi regionali competenti per materia rispetto agli ambiti di competenza degli Enti Strumentali;
7. Le procedure connesse ai rapporti, alle valutazioni ed alle altre funzioni in capo all'O.I.V. sono curate direttamente in seno agli Enti Strumentali, stante la loro autonoma personalità giuridica;

Di demandare alla Direzione Generale - Servizio Verifica Attuazione Programma di Governo e URP - l'invio del presente atto ai Dipartimenti/Servizi ed Enti strumentali interessati.

REGIONE  
ABRUZZO



ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. **199** del **30 MAR 201**  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Carlo Massacesi)  
/ M. Ruffillo Amm

ALLEGATO "A"

**DISCIPLINARE RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE E ALLE  
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO  
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO -**

**(O.I.V.)**



## INDICE

**ART.1 - OGGETTO**

**ART.2 - COMPOSIZIONE**

**ART.3 - REQUISITI**

**ART.4 - INCOMPATIBILITA'**

**ART.5 - NOMINA**

**ART.6 - DURATA IN CARICA, CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA**

**ART.7 - FUNZIONAMENTO**

**ART.8 - FUNZIONI**

**ART.9 - COMPENSO**

**ART.10 - DISPOSIZIONI FINALI**



**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance degli Enti Strumentali della Regione Abruzzo (di seguito denominato O.I.V.), di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n° 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n° 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*), istituito dall'art. 10 della Legge Regionale 8 aprile 2011, n° 6 (*Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali*), sostituendo ogni diversa disposizione con esso contrastante. Gli Enti Strumentali coinvolti sono quelli dell'ambito di applicazione del D.Lgs. 165/2001 definito all'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, ambito cui si riferiscono i sistemi di valutazione di cui al D.Lgs. 150/2009.

**Art. 2**  
**Composizione**

1. L'O.I.V. è un organo collegiale costituito da tre componenti esterni all'Ente, dotati dei requisiti descritti nel successivo art. 3. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.
2. L'O.I.V. è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e quando sia presente la maggioranza degli stessi.
3. Le decisioni dell'O.I.V. sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente o, se assente, del facente funzioni dello stesso.
4. L'O.I.V. degli Enti strumentali coincide con quello della Regione Abruzzo, ai sensi della L.R. 6/2011 art. 10 comma 1.

**Art. 3**  
**Requisiti**

1. I componenti dell'O.I.V. possono essere nominati tra cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea che non abbiano superato la soglia dei 65 anni alla data di trasmissione della richiesta di parere all'Anac ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. 150/2009. Tale soglia è innalzata a 68 anni per i soggetti appartenenti a particolari status professionali (magistrati, professori universitari ordinari o associati).
2. I componenti dell'O.I.V. devono essere dotati di buone conoscenze informatiche e della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, anche di una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.
3. I componenti dell'O.I.V. devono essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o di diploma di laurea quadriennale di vecchio ordinamento in scienze

economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche, ingegneria gestionale o equipollenti., oltre all'esperienza di cui al comma 6.

4. Il possesso di diploma di laurea quadriennale ovvero di laurea magistrale o specialistica in discipline diverse da quelle di cui al precedente comma 3 deve essere corredato da un titolo di studio post-universitario in profili afferenti a tali materie, nonché ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.
5. In alternativa al titolo post universitario di cui al comma 4, è necessaria un'esperienza professionale di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance, ovvero nel campo giuridico-amministrativo.
6. I componenti dell'O.I.V. aventi titolo di studio di cui al comma 3 devono aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e del controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance, ovvero nel campo giuridico-amministrativo.
7. In alternativa all'esperienza di cui ai commi 5 e 6, assume uguale rilievo un'esperienza presso OIV o NIV di almeno due anni, purché non siano incorse eventuali cause di rimozione dell'incarico prima della scadenza.
8. I componenti dell'O.I.V. devono possedere adeguate capacità intellettuali, manageriali e relazionali, atte a promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità. Le esperienze significative in tal senso, devono essere desumibili dal curriculum vitae.



**Art. 4**  
**Incompatibilità**

1. I componenti dell'O.I.V. non possono essere nominati tra soggetti che:
  - a) rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti;
  - b) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
  - c) abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali nel triennio precedente;
  - d) siano responsabili della prevenzione della corruzione presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali;
  - e) abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;

- f) siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale o distrettuale della Regione Abruzzo;
- g) abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore della Regione Abruzzo;
- h) abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con Dirigenti e Direttori in Servizio presso la Regione Abruzzo e suoi Enti Strumentali, o con il vertice politico-amministrativo o comunque con l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Regione Abruzzo;
- i) siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- j) siano revisori presso la Regione o presso i suoi Enti Strumentali;
- k) siano, o siano stati titolari nel triennio antecedente, di incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo o i suoi Enti strumentali o Società partecipate;
2. Possono essere nominati quali componenti dell'OIV esclusivamente persone fisiche.
  3. Il candidato non può far parte di più di cinque OIV compreso quello della Regione Abruzzo, che include i suoi Enti strumentali.
  4. Laddove il candidato faccia già parte di cinque OIV, egli deve impegnarsi in sede di domanda di partecipazione alle dimissioni da altri OIV nel caso di individuazione presso la Regione Abruzzo, al fine di rispettare la previsione del comma 5. Nel caso individuazione non si procede alla nomina e alla contrattualizzazione senza l'acquisizione da parte della Regione delle dimissioni di cui al presente comma.



*Art. 5*  
*Nomina*

1. La nomina dell'O.I.V. viene effettuata a seguito di apposito avviso, pubblicato sul sito internet istituzionale della Giunta regionale e sul B.U.R.A.
2. Ciascun componente dell'O.I.V. viene nominato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore preposto al Servizio cui afferisce la Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV. Con le stesse modalità viene individuato il componente cui attribuire le funzioni di Presidente e il facente funzioni in caso di assenza del Presidente.

*Art. 6*  
*Durata in carica, cessazione, decadenza e revoca*

1. L'incarico ha durata di tre anni, dalla data di decorrenza della nomina, e può essere rinnovato per una sola volta. In caso di sostituzione di un componente, la durata è disciplinata dal comma 2).
2. In caso di sostituzione di uno dei componenti, la durata dell'incarico del nuovo componente è allineata, con riferimento al termine finale, con quella originariamente prevista per il sostituito. Il termine iniziale decorre dalla sua nomina.

3. I componenti dell'O.I.V. cessano dall'incarico per:
  - a) scadenza dell'incarico;
  - b) dimissioni volontarie; in caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
4. L'O.I.V. continua ad esercitare le proprie funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo O.I.V., che dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di scadenza dell'incarico, e comunque fino al termine delle operazioni di valutazione in corso. I componenti dell'O.I.V. decadono per morte, impedimento permanente o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.
5. I componenti dell'O.I.V. sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia ovvero per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine della Giunta Regionale o dei suoi Enti Strumentali, su proposta dell'Assessore preposto al Servizio cui afferisce la Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'O.I.V.



**Art. 7**  
**Funzionamento**

1. L'O.I.V. opera presso la sede degli Enti Strumentali, in posizione di autonomia ed indipendenza, e risponde del suo operato esclusivamente alla Giunta Regionale.
2. L'O.I.V., per le sue funzioni relative agli Enti Strumentali si avvale delle strutture amministrative in seno agli Enti stessi.
3. L'O.I.V. ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti la propria attività e può richiedere qualsiasi atto o informazione necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni. Lo stesso si impegna a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui viene a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n.196/2003.
4. Le riunioni dell'O.I.V. non sono pubbliche: ad ogni seduta viene redatto un verbale.
5. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità, quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo.
6. L'O.I.V., con cadenza semestrale, riferisce della propria attività alla Giunta Regionale mediante l'invio di relazioni, come da allegato "Schema di Relazione". Copia della relazione è inviata anche all'Ente Strumentale ai fini della liquidazione delle competenze.
7. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, adotta specifiche direttive inerenti il funzionamento dell'O.I.V. e il ciclo delle performance negli Enti strumentali. La programmazione annuale degli obiettivi degli Enti Strumentali privi del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è effettuata dalla Regione per il tramite dei Dipartimenti/Servizi competenti per la specifica materia di attività degli Enti Strumentali. Ai fini del ciclo della performance negli Enti strumentali, sono comunque fatte salve le specifiche contrattuali del personale dirigenziale/direttoriale e la disciplina del fondo di risultato proprio di ciascun Ente Strumentale.



**Art. 8**  
**Funzioni**

1. L'O.I.V. svolge le funzioni ad esso riservate dalla Legge e dal Sistema di Valutazione. In particolare svolge le seguenti funzioni per gli Enti Strumentali:
  - a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;
  - b) comunica tempestivamente alla Giunta Regionale le eventuali criticità riscontrate;
  - c) fornisce supporto tecnico nel processo di definizione degli obiettivi dell'Ente necessari alla elaborazione del Piano delle Prestazioni;
  - d) supporta i direttori e i dirigenti nella definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori, propone i correttivi necessari per garantire l'omogeneità nella definizione degli obiettivi e indicatori, nonché della valutazione finale, partecipando a tal fine anche alle riunioni convocate a tale scopo;
  - e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - f) provvede alla misurazione dei risultati raggiunti relativamente alla performance organizzativa e agli obiettivi dei direttori;
  - g) propone alla Giunta Regionale la valutazione annuale dei direttori degli Enti Strumentali privi di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico e ai Direttori la valutazione dei dirigenti;
  - h) valida la relazione sulla performance;
  - i) esamina la richiesta di revisione delle valutazioni del personale dirigente;
  - j) promuove l'adeguamento nel tempo del Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni mediante formulazione di proposte alla competente struttura;
  - k) svolge le altre funzioni ad esso riservate dalle singole leggi istitutive degli Enti Strumentali.
2. Ai fini della valutazione annuale delle prestazioni degli Enti Strumentali, l'O.I.V. si attiene al vigente Sistema di Valutazione Regionale in quanto compatibile.
3. L'O.I.V., per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con tutti i soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività, in coerenza con le indicazioni di cui al presente disciplinare.
4. Terminati i lavori dell'O.I.V., l'Ente Strumentale privo di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico trasmette la proposta di valutazione del direttore per la relativa approvazione da parte della Giunta Regionale. Non sono trasmesse alla Regione le valutazioni dei Dirigenti degli Enti strumentali da operarsi da parte del Direttore su proposta dell'O.I.V., né le valutazioni dei Direttori degli Enti Strumentali dotati di Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico, organi che procedono autonomamente all'approvazione della valutazione del Direttore.

**Art. 9**  
**Compenso**



1. Il compenso da corrispondere ai componenti dell'O.I.V. per le funzioni svolte negli Enti Strumentali, comprensivo di ogni prestazione e delle specifiche sugli oneri di legge, è stabilito con deliberazione della Giunta Regionale ed è parametrato al compenso stabilito per le funzioni svolte dall'O.I.V. per la Giunta Regionale. E' altresì riconosciuto il rimborso delle spese documentate in misura non superiore al 25% del compenso annuo stabilito per ciascun componente. Sono rimborsate le spese di viaggio debitamente documentate se effettuate con mezzi pubblici economici, oppure, svolgendo l'OIV attività di controllo, le spese pari a un 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dal luogo di residenza o domicilio, da calcolarsi in base alla minore distanza rispetto alla sede regionale da raggiungere per incontri o riunioni, oltre a pedaggio autostradale, oltre a vitto e alloggio (da documentarsi a mezzo di fattura o ricevuta fiscale) nella misura spettante ai dirigenti regionali (vedi allegato "Prospetto Spese" e "Riepilogo spese"). Nel caso in cui la nomina o la cessazione dalle funzioni avvenga nel corso dell'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.
2. Gli oneri di cui al comma precedente gravano sui bilanci degli Enti Strumentali, ai sensi dell'art. 10 comma 8 della L.R. 6/2011. Per le funzioni che l'O.I.V. svolge negli Enti Strumentali, gli Enti Strumentali stessi procedono alle integrazioni contrattuali necessarie rispetto al contratto principale dell'O.I.V. con la Regione Abruzzo. Gli Enti strumentali curano tutte le fasi del procedimento del contratto integrativo, compresa la liquidazione dei compensi.

**Art. 10**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti, ivi comprese le deliberazioni Anac anche emanate *medio tempore*.



SCHEMA DI RELAZIONE

Oggetto: Relazione sull'attività svolta nel periodo dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ dal Presidente/Componente OIV dell'Ente Strumentale, dott.:

1. Relazione dettagliata sull'attività svolta nel periodo di riferimento:

2. Atti/documenti prodotti nel periodo di riferimento:

3. Riunioni a cui si è partecipato (ripetere per ciascuna riunione):

Dove:

Quando:

Oggetto della riunione:

Rimborso spese (barrare): SI - NO (se si è risposto SI, compilare ed allegare la nota rimborso spese)

4. Si dichiara che permangono le condizioni di compatibilità di cui all'art. 4 del "Disciplinare"

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<b>PROSPETTO SPESE DEL _____</b>		<b>PRÉSIDENTE/ COMPONENTE OIV:</b>	
Automezzo proprio, utilizzato per un piú efficace espletamento dell'attività			
Modello:		_____	
Targa:		_____	
Tragitto da (residenza o domicilio se meno distante) km percorsi:		a (sedé regionale da indicare) _____ a Euro/km: _____ (un quinto della benzina *)	
n°	DATA	RIMBORSI CHILOMETRICI PERCORSO	KM
1.			
2.			
<b>TOTALE KM PERCORSI</b>			
<b>Tipologia di spesa</b>			<b>Importo (Euro)</b>
1.	Vitto e alloggio		
2.	Pedaggio autostradale		
3.	Treno		
4.	Autobus		
5.	Aereo		
<b>TOTALE SPESE (Euro)</b>			
		€/km x	Km
			0
Il Presidente/Componente (Firma)		<b>TOTALE RIMBORSO KMETRICO (Euro)</b>	
		<b>TOTALE NOTA SPESE (Euro)</b>	
Il _____		FIRMA	

\*da verificare su: <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno>

In caso di telepass, fornire la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_, presidente/componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Strumentale, autocertificando i contenuti di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e dichiarandosi espressamente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 attesta

di avere sostenuto tutte le sopra indicate spese, ed in particolare quelle per pedaggi autostradali dell'entità e nelle date indicate, come documentato nelle fatture Telepass conservate in atti dallo scrivente e non prodotte per motivi di riservatezza.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

# RIEPILOGO SPESE

Nota spese periodo DAL-----AL\_\_\_\_\_

Dott. \_\_\_\_\_

Automezzo proprio targa: \_\_\_\_\_

Data	Percorso (A/R)	km	€/km (*)	importo	Pedaggio Autostradale	Mezzo pubblico	vitto	alloggio	totale
Tot. Gen.									

(\*) da verificare su: <http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/prezzimedi.asp?anno>

In caso di telepass, fornire la seguente dichiarazione:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ CF. \_\_\_\_\_, presidente/componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Strumentale, autocertificando i contenuti di quanto sopra esposto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e dichiarandosi espressamente consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000

attesta

di avere sostenuto tutte le sopra indicate spese, ed in particolare quelle per pedaggi autostradali dell'entità e nelle date indicate, come documentato nelle fatture Telepass conservate in atti dallo scrivente e non prodotte per motivi di riservatezza.

\_\_\_\_\_, il

Firma

